

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2019.1.10.22.2
LEGISLATURA	X

Il giorno 30 gennaio 2020 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
MARIA GIOVANNA ADDARIO	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini

OGGETTO: Esiti dell'istruttoria per la contestazione alla società XXX, titolare dell'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri con il marchio "XXX", per la presunta violazione dell'articolo 5-ter del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite di cui alla delibera 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modifiche.



Viste:

- la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”, pubblicata in B.U. 1 febbraio 2001, n. 15;
- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;
- il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;
- il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”;
- il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
- l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;
- la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente delle Regione Emilia-Romagna, dalla



Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ed in particolare l'art. 4 della stessa che delega al Corecom l'esercizio della funzione di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità";

- la delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il nuovo "Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni".
- Rilevato che:
- dai risultati dell'attività di monitoraggio espletata dal Corecom Emilia-Romagna, relativa ai programmi trasmessi dal giorno 17 maggio 2019 al giorno 23 maggio 2019 dalla società XXX, con sede in XXX titolare dell'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri con il marchio "XXX", pare evincersi la violazione dell'art. 5 ter della delibera 538/01/CSP ovvero state trasmesse pubblicità relative a giochi o scommesse con vincite di denaro, trasmissione di televendita di beni di astrologia di cartomanzia, giochi del lotto e trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di giochi in denaro di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (892, 895 e 899);
- nello specifico sono andati in onda:

Trasmissione di pubblicità relative a giochi o scommesse con vincite di denaro:

- il giorno 17/05/2019 dalle ore 21:07:45 alle 21:07:58, dalle 22:05:13 alle ore 22:05:26, dalle ore 22:34:20 alle ore 22:34:34, dalle ore 23:01:14 alle ore 23:01:28, dalle ore 23:32:30 alle ore 23:32:44;
- il giorno 18/05/2019 dalle ore 00:31:26 alle ore 00:31:40, dalle ore 21:37:01 alle ore 21:37:15, dalle ore 23:12:31 alle ore 23:12:45, dalle ore 23:35:40 alle ore 23:35:54;



- il giorno 19/05/2019 dalle ore 00:11:40 alle ore 00:11:55, dalle ore 14:30:44 alle ore 14:30:58, dalle ore 20:02:09 alle ore 20:02:22, dalle ore 20:02:59 alle ore 20:03:04, dalle ore 20:05:07 alle ore 20:05:21, dalle ore 20:14:25 alle ore 20:14:40, dalle ore 23:12:11 alle ore 23:12:24, dalle ore 23:31:38 alle ore 23:31:51;
- il giorno 20/05/2019 dalle ore 00:02:26 alle ore 00:02:40, dalle ore 20:43:40 alle ore 20:43:53, dalle ore 21:09:49 alle ore 21:10:02, dalle ore 22:06:03 alle ore 22:06:16, dalle ore 22:34:02 alle ore 22:34:16, dalle ore 23:04:58 alle ore 23:05:12, dalle ore 23:33:41 alle ore 23:33:55;
- il giorno 21/05/2019 dalle ore 00:02:17 alle ore 00:02:31, dalle ore 00:31:42 alle ore 00:31:56, dalle ore 20:43:43 alle ore 20:43:56, dalle ore 21:04:55 alle ore 21:05:08, dalle ore 21:33:59 alle ore 21:34:12, dalle ore 22:03:24 alle ore 22:03:38, dalle ore 22:33:06 alle ore 22:33:20, dalle ore 23:09:17 alle ore 23:09:31;
- il giorno 22/05/2019 dalle ore 21:04:48 alle ore 21:05:02, dalle ore 21:30:51 alle ore 21:31:06, dalle ore 22:34:53 alle ore 22:35:06, dalle ore 23:10:29 alle ore 23:10:42, dalle ore 22:05:05 alle ore 22:05:19, dalle ore 23:31:23 alle ore 23:31:37;
- il giorno 23/05/2019 dalle ore 21:04:00 alle ore 21:04:14, dalle ore 21:35:41 alle ore 21:35:55, dalle ore 22:35:29 alle ore 22:35:43, dalle ore 23:10:57 alle ore 23:11:11, dalle ore 23:32:08 alle ore 23:32:22;

Trasmissione di televendita di beni di astrologia, di cartomanzia, gioco del lotto, ecc. dalle ore 7 alle ore 23:

- il giorno 17/05/2019 dalle ore 09:51:36 alle ore 10:30:27, dalle ore 10:00:15 alle ore 10:30:27; dalle ore 20:01:22 alle ore 20:42:29;
- il giorno 18/05/2019 dalle ore 10:00:15 alle ore 10:30:11, dalle ore 14:31:20 alle ore 15:30:05, dalle ore 20:01:26 alle ore 20:43:00;
- il giorno 20/05/2019 dalle ore 09:51:22 alle ore 10:30:28, dalle ore 10:00:15 alle ore 10:30:28, dalle ore 14:30:02 alle ore 15:30:13, dalle ore 20:00:16 alle ore 20:42:25;
- il giorno 21/05/2019 dalle ore 09:50:07 alle ore 10:30:13, dalle ore 14:30:07 alle ore 15:30:10, dalle ore 20:00:00 alle ore 20:42:50;



- il giorno 22/05/2019 dalle ore 09:51:19 alle ore 10:30:14, dalle ore 14:31:24 alle ore 15:30:15, dalle ore 20:00:18 alle ore 20:42:27;
- il giorno 23/05/2019 dalle ore 14:30:27 alle ore 15:30:07, dalle ore 20:01:18 alle ore 20:42:45;

Trasmissione di televendita relative a beni e servizi di giochi in denaro di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (892, 895 e 899):

- il giorno 17/05/2019 dalle ore 10:10:35 alle ore 10:15:24, dalle ore 10:25:28 alle ore 10:29:03, dalle ore 14:52:03 alle ore 14:58:08, dalle ore 14:58:10 alle ore 14:59:05, dalle ore 15:06:33 alle ore 15:13:27, dalle ore 15:26:54 alle ore 15:29:19, dalle ore 20:09:56 alle ore 20:12:06, dalle ore 20:18:49 alle ore 20:21:28, dalle ore 20:27:20 alle ore 20:28:56,
- il giorno 18/05/2019 dalle ore 10:04:53 alle ore 10:09:02, dalle ore 10:15:40 alle ore 10:18:14, dalle ore 10:23:18 alle ore 10:28:43, dalle ore 14:45:07 alle ore 14:50:42, dalle ore 15:11:34 alle ore 15:14:40, dalle ore 15:21:16 alle ore 15:23:53, dalle ore 20:20:44 alle ore 20:26:44, dalle ore 20:37:41 alle ore 20:42:02;
- il giorno 20/05/2019 dalle ore 10:10:45 alle ore 10:16:45, dalle ore 10:18:26 alle ore 10:19:53, dalle ore 10:25:06 alle ore 10:29:30, dalle ore 14:40:21 alle ore 14:44:32, dalle ore 14:52:37 alle ore 14:56:51, dalle ore 15:08:16 alle ore 15:13:29, dalle ore 15:21:07 alle ore 15:24:05, dalle ore 20:08:32 alle ore 20:11:40, dalle ore 20:19:38 alle ore 20:22:08, dalle ore 20:26:00 alle ore 20:27:50;
- il giorno 21/05/2019 dalle ore 10:08:08 alle ore 10:13:19, dalle ore 10:21:29 alle ore 10:26:05, dalle ore 14:43:24 alle ore 14:49:44, dalle ore 14:55:44 alle ore 15:00:10, dalle ore 15:06:31 alle ore 15:11:50, dalle ore 15:19:38 alle ore 15:23:50, dalle ore 15:26:29 alle ore 15:29:10, dalle ore 20:19:00 alle ore 20:24:08, dalle ore 20:26:24 alle ore 20:29:14, dalle ore 20:36:49 alle ore 20:41:46;
- il giorno 22/05/2019 dalle ore 10:09:00 alle ore 10:14:10, dalle ore 10:16:36 alle ore 10:19:13, dalle ore 14:38:33 alle ore 14:43:36, dalle ore 14:52:18 alle ore 14:58:26, dalle ore 15:26:08 alle ore 15:29:15, dalle ore 20:26:05 alle ore 20:28:26;



- il giorno 23/05/2019 dalle ore 09:54:49 alle ore 09:59:40, dalle ore 10:07:39 alle ore 10:11:44, dalle ore 14:42:05 alle ore 14:46:56, dalle ore 14:55:46 alle ore 15:01:20, dalle ore 15:00:15 alle ore 15:01:20, dalle ore 15:08:28 alle ore 15:11:03, dalle ore 15:20:52 alle ore 15:22:40, dalle ore 20:17:48 alle ore 20:25:06, dalle ore 20:27:23 alle ore 20:29:30, dalle ore 20:37:28 alle ore 20:41:39

Considerato che:

- le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5ter del citato Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, recitano: "1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5bis, comma 1, nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica.
2. Le trasmissioni di cui al comma 1 non devono: - a. trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti; - b. evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili.
3. Le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00".

Dato atto che:

- il Corecom Emilia- Romagna, riscontrata per come evidenziato, la presunta violazione del citato art. 5ter della richiamata delibera n. 538/01/CSP ss. modifiche ed integrazioni, da parte della società XXX con sede in XXX, titolare dell'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri con il marchio "XXX", in data 21.10.2019 la dirigente del Corecom, dott.ssa Rita Filippini, provvedeva a redigere verbale



di accertamento (prot. NP.2019.2298 del 21.10.2019) con il quale veniva accertato che nei fatti menzionati è configurabile, da parte della società XXX titolare dell'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri con il marchio "XXX" la presunta violazione della disposizione contenute nella delibera 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modifiche;

- in data 21.10.2019, la stessa Dirigente provvedeva a notificare alla società XXX con sede in XXX titolare dell'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri con il marchio "XXX", a mezzo PEC, l'atto di contestazione (prot. AL.2019.23079 del 21.10.2019) con il quale si contestava la presunta violazione delle disposizioni contenute nella delibera 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modifiche;

Considerato che:

- la società XXX, in seguito al ricevimento di detto atto di contestazione, formulava richiesta di audizione che veniva concordata per il giorno 05.11.2019;
- in data 05.11.2019 alle 14.45 presso gli uffici del Corecom Emilia- Romagna, si svolgeva l'audizione inerente il procedimento a carico della società di cui sopra, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "XXX" di cui è stato redatto verbale. In particolare, il rappresentante della società, ribadiva che le fattispecie contestate ("XXX") sono analoghe a quelle attenzionate nel 2016 e che le stesse veniva archiviate da Agcom. Segnalava inoltre come le inserzioni pubblicitarie relative al "betting" e le numerazioni a sovrapprezzo fossero relative a contratti in essere prima dell'emanazione del decreto "dignità" e che tali trasmissioni sono terminate a luglio 2019. Per quanto invece concerne l'affollamento pubblicitario, si riservava di verificare le registrazioni e produrre relative memorie in particolare per quanto concerne i messaggi elettorali a pagamento.
- contestualmente all'audizione e su richiesta della società stessa, veniva svolto anche l'accesso agli atti di cui al presente procedimento e veniva rilasciata copia degli atti di procedimento compreso hard disk contenente le registrazioni contestate;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6307 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- con successiva memoria, la società XXX (prot. AL.2019.27951 del 12.12.2019) specificava come nel verbale di accertamento del Corecom, il programma “XXX” venisse qualificato erroneamente come televendita nonostante in realtà tale programma sia di intrattenimento nel quale i conduttori non solo danno ai telespettatori consigli e informazioni sul lotto, ma raccontano in diretta le estrazioni del lotto. Tutto ciò pertanto, senza quindi potersi ravvisare alcuna “offerta al pubblico” attraverso il mezzo televisivo. Pertanto, non trattandosi di televendita, le contestazioni risulterebbero infondate e per questo veniva chiesta in via principale, l’archiviazione del procedimento, in via subordinata che nelle eventuali ordinanze ingiunzioni l’importo delle sanzioni fosse valutato in misura non superiore al minimo edittale.

Ritenuto che:

- alla luce delle considerazioni svolte, si ritengono sussistere gli estremi per proporre l’avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti della Società XXX con sede in XXX, titolare dell’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri con il marchio “XXX”, per condotte rilevanti rispetto alla violazione articolo 5-ter del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite di cui alla delibera 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modifiche, relativamente ai programmi trasmessi nelle giornate del 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 maggio 2019, come sopra evidenziati;
- di dover proporre la determinazione della sanzione per le violazioni contestate nella misura pari ad euro 1.033,00 (milletrentatré/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione e che in tale commisurazione hanno rilievo i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge 689/1981:

a) Gravità della violazione

La violazione commessa deve ritenersi di entità media visto che i fatti contestati sono concentrati in fasce orarie delimitate.

b) Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione



La società pur non presentando argomenti idonei a giustificare le violazioni contestate, si è resa subito disponibile, in ossequio al principio di leale collaborazione con l'Autorità, fornendo elementi utili alla valutazione dei fatti contestati.

a) Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, si presume dotata e supportata da un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente e, in ogni caso, nessuna giustificazione è stata adotta in senso contrario.

b) Condizioni economiche dell'agente

Le condizioni economiche si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra indicata.

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla Responsabile del Corecom, dott.ssa Rita Filippini;

A voti unanimi

Delibera

Di determinare la sanzione pecuniaria da proporre ad Agcom nei confronti della società XXX con sede in XXX titolare dell'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri con il marchio "XXX ", in euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette giornate di programmazione televisiva, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, per la violazione articolo 5-ter del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite di cui alla delibera 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modifiche

Bologna, 30 gennaio 2020

Il Segretario delegato

Rita Filippini

Il Presidente

Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6307 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom